

## **CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

### **Patto di integrità (aggiornamento 2025)**

#### **Visti:**

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.lgs.6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., rubricato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- il *Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria* approvato, in via definitiva, con Delibera del Sindaco Metropolitan di Reggio Calabria n. 92 del 27 ottobre 2020;
- il *Codice di Comportamento dei dipendenti adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs.165/2001 modificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n.81* approvato, in via preliminare, dal Sindaco Metropolitan di Reggio Calabria con deliberazione n. 132 del 24 novembre 2023;
- la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 del 17 gennaio 2023, con la quale è stato adottato il *Piano nazionale anticorruzione 2022*;
- il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione - aggiornamento 2022-2024* della Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvato con D.S.M. n. 46 del 29 aprile 2022;
- la Delibera del Sindaco Metropolitan n. 114/2023 recante il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*;
- il D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", i suoi allegati e la relazione al Codice redatta dal Consiglio di Stato;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40/2020 recante "*Istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e adozione dello schema di Convenzione disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria*";
- la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 7/2021 recante "*Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e dello schema di Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria adottato con la medesima Deliberazione R.G. n. 40/2020 del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostituzione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione CUC*";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 122/2024, recante "*Schema di convenzione per lo svolgimento del ruolo di Stazione Appaltante Qualificata assunto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria*"

#### **Premesso che:**

- i patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa (*ex art. 97 Cost.*) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici;
- l'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 dispone espressamente che "*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*"

#### **Considerato che:**

- la disciplina in materia di contratti pubblici è in continua evoluzione, comportando l'esigenza di un costante aggiornamento degli strumenti operativi;

- a seguito della recente approvazione del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), sono state varate nuove "Disposizioni integrative e correttive", di cui al D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- l'art. 16 (Conflitto di interessi) del Codice dei contratti pubblici stabilisce che " 1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati";
- l'art. 95, comma 1, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
  - che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile (lett. b);
  - sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (lett. c);
  - sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (lett. d);
  - che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati (lett. e).

#### **Rilevato che:**

- il sistema di condizioni contenute nei patti di integrità, la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, è finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente non solo sotto il profilo temporale, poiché gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto, ma anche dal punto di vista contenutistico, poiché, l'impresa, attraverso la loro sottoscrizione, assume l'obbligo di conformare la sua azione ad un comportamento leale, corretto e trasparente;
- l'applicazione diffusa di tali patti di integrità si è dimostrata efficace a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti, estendendo, attraverso la loro sottoscrizione, ai soggetti privati l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. (*"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*), nei Codici di comportamento dei dipendenti degli Enti, nonché nella disciplina inerente al conflitto di interessi.

*Tanto visto, premesso, considerato e rilevato*

### **SI SANCISCE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Definizioni**

1. Conformemente all'art. 1 dell'Allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici, per:

- "*stazione appaltante*" si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice (lett. a);
- "*centrale di committenza*" si intende una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza (lett. i);
- "*operatore economico*" si intende qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica (lett. l);

- “*stazione appaltante qualificata*” si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell’allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (lett. t).
2. Ai sensi del presente atto, gli enti aderenti alla convenzione SAM sono i soggetti che sottoscrivono la convenzione con la SAM della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai fini dell’espletamento delle gare di appalto di lavori, servizi e forniture.

### **Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dei Soggetti aderenti alla convenzione SAM nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. n. 36/2023.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Stazione Appaltante Metropolitana, gli altri Settori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i Soggetti aderenti alla convenzione SAM e l’operatore economico di uniformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di seguito elencati.
3. Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti e delle convenzioni stipulate con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e con i Soggetti aderenti e l’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti in qualunque forma e di qualunque importo.
4. La condizione di cui al punto 3 deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere di invito.

### **Art. 3 Obblighi degli operatori economici**

1. Il Patto di Integrità è parte integrante dell’elenco dei documenti che gli operatori economici devono presentare per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Esso viene sottoscritto dall’operatore economico per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni e costituisce condizione essenziale per la sua ammissione alla procedura di gara, a pena di esclusione. Tuttavia, la carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la sua produzione in assenza di sottoscrizione, costituiscono circostanze oggetto di regolarizzazione attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023.
2. L’operatore economico ha l’obbligo:
  - di uniformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e di contrastare qualunque condotta integrante il reato di “Traffico di influenze illecite” di cui all’art. 346 bis c.p. nonché qualunque pratica corruttiva, concussiva, impegnandosi a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto;
  - salvo ed impregiudicato l’obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, di segnalare all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia venuto a conoscenza avente carattere anomalo, corruttivo o integrante altre fattispecie di illecito ovvero in grado di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento delle procedure di gara, comprese illecite richieste o pretese da parte di dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria o dei Soggetti committenti per il cui conto è gestita la procedura di gara;
  - di rendere preventivamente, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di possibili conflitti di interesse di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di cui sia a conoscenza rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e l’impegno a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
  - di rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
  - fermo restando l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 86, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), di trasmettere tempestivamente e comunque non oltre il termine di giorni 15 (quindici) ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre alla verifica antimafia;
3. L’operatore economico si impegna, inoltre, a non realizzare intese o pratiche restrittive della concorrenza e del libero mercato vietate ai sensi della normativa vigente. Si impegna, in particolare, a non stipulare intese con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. L’operatore economico è consapevole che qualora sia accertato che la sua partecipazione alla procedura di gara determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 16 del Codice dei contratti pubblici non diversamente risolvibile la Stazione appaltante procederà ad escluderlo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 36/2023.

5. Il Patto di Integrità vincola l'operatore economico dalla fase della presentazione dell'offerta fino all'aggiudicazione del contratto d'appalto e alla sua completa esecuzione.
6. L'operatore economico si impegna a rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche in fase di stipulazione dei contratti con i subcontraenti.
7. L'operatore economico informa puntualmente tutto il personale di cui si avvale in merito agli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del presente Patto di Integrità e vigila affinché gli stessi siano osservati scrupolosamente.
8. L'operatore economico è a conoscenza che presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria è attiva la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti c.d. *Whistleblowing*.

#### **Art. 4 Ulteriori obblighi per l'operatore economico**

La Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria e gli altri Settori competenti e i Soggetti aderenti alla convenzione SAM si impegnano, altresì, a prevedere nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) quanto segue:

- l'obbligo per tutti gli operatori economici e imprese della filiera dell'affidatario di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con gli Enti e/o Organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
- l'obbligo dell'affidatario di far rispettare il presente Patto di Integrità ai propri subcontraenti.

#### **Art. 5 Obblighi della Stazione Appaltante e dei Soggetti aderenti alla convenzione SAM**

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria e i soggetti aderenti alla convenzione SAM si impegnano a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che, nel corso delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti, abbiano violato i principi suddetti o i precetti contenuti nel "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. e nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria vigente nel tempo.
2. I soggetti di cui al primo comma informano il loro personale, nonché tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano al loro interno e siano coinvolti nelle procedure di gara e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto di appalto, del contenuto del presente Patto di Integrità e si impegnano a vigilare sulla sua osservanza.
3. Qualora i soggetti di cui al primo comma ricevano una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione a un procedimento di gara o alle fasi di esecuzione di un contratto, hanno l'obbligo di attivare tempestivamente un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

#### **Art. 6 Obblighi della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dei Soggetti aderenti alla convenzione SAM sui controlli antimafia**

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria si impegna ad acquisire le informazioni antimafia in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
2. I Settori e le UU.OO.AA. della Città Metropolitana di Reggio Calabria e i Soggetti convenzionati con la SAM, ciascuno rispettivamente in merito alle proprie competenze, collaborano con la Prefettura competente affinché l'operatore economico interessato osservi le misure amministrative di prevenzione collaborativa applicate dal Prefetto in caso di agevolazione occasionale ex art. 94 *bis* del D.lgs. n. 159/2011.

#### **Art. 7 Sicurezza sul lavoro**

1. I settori competenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria o dei Soggetti aderenti alla convenzione SAM verificano attraverso i propri Organi il rispetto del pagamento delle retribuzioni, del versamento corretto delle contribuzioni previdenziali e assicurative, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici.
2. I settori competenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria o dei Soggetti aderenti alla convenzione SAM verificano che l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto.
3. A tale scopo verificano, pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano

muniti della tessera di riconoscimento richiamando nei documenti di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Art. 8 Monitoraggio dei flussi finanziari**

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la Città Metropolitana di Reggio Calabria è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" come modificato dal D.L. 187/2010, convertito nella L. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire, nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'impresa contraente di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati.

2. In ottemperanza alle norme vigenti che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), punto 4) del D.L. n. 187/2010, convertito nella L. n. 217 del 17 dicembre 2010, l'appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti di subappalto, subaffidamento o forniture nonché nelle relative transazioni finanziarie il Codice Unico di Progetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi all'appalto.

#### **Art. 9 Termini della contestazione scritta e sanzioni**

1. La violazione degli obblighi ed impegni elencati nel presente atto e assunti dall'operatore economico con la sottoscrizione del Patto di Integrità produce, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dei fatti contestati e nel rispetto del principio del contraddittorio, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

2. In tale ultima ipotesi, è in facoltà della Città Metropolitana di Reggio Calabria o del Soggetto aderente alla convenzione SAM di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ciò risultasse pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi alle prestazioni oggetto del contratto.

3. Rimane salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto per l'Amministrazione di adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno e la possibilità di applicare eventuali penali, nella misura del 10% del prezzo posto a base di gara.

#### **Art. 10 Efficacia giuridica del Patto di integrità**

Il Patto d'integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura di gara.

#### **Art. 11 Foro competente**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità stipulato tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l'Operatore economico, ovvero tra i soggetti aderenti alla Convenzione SAM e gli oo.aa., ovvero tra questi e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ovvero tra gli oo.aa., sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente, in relazione alle fasi del procedimento.